

## Numero 224 del 5 Maggio 2020 Speciale INAIL

### A PROPOSITO DI INFORTUNIO INAIL NELL'EMERGENZA COVID

In questi giorni di assoluta emergenza riceviamo numerose richieste da parte di Colleghi per avere indicazioni su come comportarsi per le pratiche infortunistiche INAIL. Abbiamo ricevuto anche alcune lamentele circa le difficoltà riscontrate nei contatti con l'INAIL sia per informazioni che per la gestione delle pratiche di infortunio. Abbiamo quindi preso contatto con i Dirigenti dell'Ente e analizzato tutta la documentazione disponibile sino ad ora.

Ecco quindi alcune sintetiche note esplicative, la documentazione cui fare riferimento ed i recapiti telefonici utili.

### OPERATORI SANITARI

Indicazioni provenienti da Documento Regione Piemonte del 10.4.2020 su **EMERGENZA COVID 19: gestione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori della sanità e della assistenza nelle ASR.**

Si considera sintomatica la persona con

- Un sintomo tra febbre, dispnea, tosse oppure
- Due sintomi tra faringodinia, rinorrea, iposmia, ageusia, diarrea

### Cosa deve fare il MMG:

**Operatori sanitari con comparsa di sintomi a domicilio:** certificato INPS + segnalazione SISP per il monitoraggio. Se tampone positivo il MMG redige certificato infortunio INAIL. Il lavoratore deve comunque sempre avvertire il medico competente della sua azienda che gli spiegherà le procedure.

Nessun problema se l'infortunio INAIL si dovesse sovrapporre come giorni alla malattia INPS: esiste convenzione fra i due enti per le compensazioni.

La certificazione INAIL deve essere compilata preferibilmente per via telematica utilizzando le credenziali di accesso alla piattaforma. In caso di impossibilità all'invio telematico, il certificato può essere compilato utilizzando il fac-simile che alleghiamo.

**Operatori sanitari che sviluppano sintomi sul lavoro:** tampone immediato disposto dal medico competente. Se positivo il medico competente produce certificato INAIL, il lavoratore avverte il MG che segnala la positività al SISP e che dovrà provvedere al monitoraggio. Se negativo il MG lo mette in malattia INPS per la durata della sintomatologia.

**Rientro al lavoro:** il dipendente positivo al primo tampone o che ha sviluppato sintomatologia fortemente sospetta, deve comunque, prima di rientrare, comunicare telefonicamente la propria condizione al medico competente, il quale provvederà per l'effettuazione dei tamponi necessari per verificare la guarigione. Il primo tampone di verifica deve essere eseguito NON prima che siano trascorsi 14 giorni dal riscontro di positività o di sintomatologia tipica e comunque NON prima che siano trascorsi 7 giorni dalla scomparsa dei sintomi. Il rientro è consentito dopo due tamponi negativi a distanza di 48 ore, ma il lavoratore dovrà mantenere misure precauzionali per altri 14 giorni, compreso l'isolamento domiciliare nelle ore non di servizio.

**DALLA NOTA INAIL del 20.04.2020:**

*“... per gli operatori sanitari vige una presunzione semplice di origine professionale e, pertanto, va sempre effettuata, quanto meno a fini cautelativi, la denuncia di infortunio in caso di positività al tampone in quanto è di esclusiva competenza dell'Istituto ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità”.*

**Dalle FAQ INAIL**

**LAVORATORI INTERESSATI.** *Nell'attuale situazione pandemica, questo rischio specifico connota anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l'utenza: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all'interno delle strutture sanitarie con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, ecc...*

**INFORTUNIO IN ITINERE.** *Posto che in quest'ultima fattispecie non sono catalogati soltanto gli incidenti da circolazione stradale, ma tutti quelli occorsi al lavoratore assicurato durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, anche gli eventi di contagio da nuovo coronavirus accaduti durante tale percorso sono configurabili come infortunio in itinere.*

**DECORRENZA.** *La conferma diagnostica rappresenta il momento della regolarizzazione del caso da cui far decorrere la tutela. Qualora il soggetto sia stato in malattia (all'epoca sospetta Covid-19) e, quindi, in quarantena o in isolamento fiduciario domiciliare, la conferma del test consentirà la regolarizzazione del caso con decorrenza dal momento della attestata assenza dal lavoro.*

**ESITO TAMPONE SEMPRE INDISPENSABILE?** *Stante la segnalata incostanza nell'effettuazione dei test su tampone, secondaria alle difficoltà operative in fase di emergenza, in tali fattispecie può intendersi per conferma diagnostica ai fini medico-legali-indennitari, la ricorrenza di un quadro clinico suggestivo di Covid-19, accompagnato da una rilevazione strumentale altrettanto suggestiva, in compresenza di elementi anamnestico-circostanziali ed epidemiologici dirimenti. Potrà confortare la diagnosi il risultato del test sierologico, qualora disponibile.*

**MEDICO COMPETENTE: quali sono i suoi compiti**

In previsione della riapertura delle attività produttive e commerciali il 24 aprile 2020 le Parti sociali hanno integrato il Protocollo sottoscritto in data 14 marzo 2020 sull'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro per la prevenzione ed il contenimento dei contagi da COVID-19.

Nel Protocollo sono specificate le funzioni e le responsabilità del medico competente, in particolare:

- Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy

- Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie . . . potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori;
- alla ripresa delle attività è opportuno che sia coinvolto per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID-19;
- per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID-19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione, nonché per valutare profili specifici di rischiosità.

#### Documenti allegati

1. [PROTOCOLLO REGIONALE SORVEGLIANZA OPERATORI SANITARI](#)
2. [INAIL - Nota Trattazione dei casi Covid 19 - Trasmissione documentazione a Regione ed ASL del 20.4.2020](#)
3. [PROSPETTO ITER TRATTAZIONE CASI INAIL](#)
4. [RECAPITI TELEFONICI SEDI INAIL](#)
5. [FAQ INAIL](#)
6. [PROTOCOLLO TRA LE PARTI SOCIALI PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA'](#)
7. [MODELLO PER CERTIFICAZIONE NON TELEMATICA](#)